IL REGIME FISCALE DEI CONTRIBUENTI MINIMI

(Aggiornato con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 6 marzo 2008, n. 80/E)

a cura di
Antonio Fiorilli

INDICE

1	Premessa	3
2	Requisiti	4
2.1	Beni strumentali	8
2.2	Esclusioni	10
3	Adempimenti e semplificazioni	12
3.1	Dichiarazioni	14
3.2	Reverse charge	14
3.3	Rettifica della detrazione nell'Iva	15
3.4	Irap	16
3.5	Studi di settore e parametri	16
3.6	Cessazione del regime	17
3.7	Opzione per il regime ordinario	19
4	Determinazione del reddito	20
4.1	Rimanenze di merci	22
4.2	Contributi previdenziali ed assistenziali	23
4.3	Rilevanza delle componenti di reddito relative a periodi d'imposta pregressi	23
4.4	Ammortamenti	24
4.5	Trattamento delle perdite	25
5	Imposta sostitutiva	26
5.1	Acconti Irpef	26
6	Regime transitorio	27
7	Sanzioni	27
Tabelle		29

LE NOVITÀ SONO STATE EVIDENZIATE IN GRASSETTO

IL REGIME FISCALE DEI CONTRIBUENTI MINIMI

Fonti
Art. 1, co. 96-117, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008)
Circolare Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2007, n. 73/E
Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 2 gennaio 2008
Circolare Agenzia delle Entrate 28 gennaio 2008, n. 7/E
Circolare Agenzia delle Entrate 19 febbraio 2008, n. 12/E
Circolare Agenzia delle Entrate 26 febbraio 2008, n. 13/E
Risoluzione Agenzia delle Entrate 6 marzo 2008, n. 80/E

1 Premessa

Il 1° gennaio 2008 è entrato in vigore un nuovo regime di tassazione dei contribuenti minimi (d'ora in poi anche "regime dei minimi"), regime riservato alle persone fisiche – in possesso di specifici requisiti oggettivi indicati nel paragrafo 2 – che svolgono attività d'impresa e di lavoro autonomo[1].

I principali vantaggi derivanti dal regime dei minimi sono:
- l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali del 20%;
- l'esenzione dall'Irap;
- l'esonero dalla presentazione delle dichiarazioni Iva ed Irap;
- la facoltà di non istituire le scritture contabili ed i registri Iva;
- la mancata applicazione degli studi di settore e dei parametri.

Nonostante gli obblighi contabili ed amministrativi siano notevolmente semplificati rispetto al regime ordinario, la convenienza del regime in esame deve essere attentamente valutata alla luce delle specifiche regole di calcolo dell'imposta sostitutiva.

Nelle tabelle allegate al presente lavoro sono riportate alcune proiezioni dei costi derivanti dal nuovo regime. Rispetto al regime ordinario, i contribuenti che non hanno redditi di

[1] Il comma 117 dell'art. 1 della legge finanziaria 2008 ha abrogato i regimi semplificati indicati di seguito:
- il regime di contribuenti minimi in franchigia di cui all' art. 32-bis, D.P.R. n. 633/72;
- il regime agevolato delle attività marginali di cui all'art. 14, L. n. 388/2000;
- il regime "super-semplificato" di cui all'art. 3, commi da 165 a 170, L. n. 662/96.

altra natura rispetto a quelli d'impresa o di lavoro autonomo, pagano l'imposta sostitutiva, ma non possono fruire delle detrazioni Irpef di cui agli artt. 12 ss., Tuir. Di contro, i contribuenti che possiedono, a titolo esemplificativo, anche redditi fondiari o redditi di capitale, possono ripartire la tassazione su due regimi (ordinario/minimi), con la conseguente riduzione degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote Irpef.

2 Requisiti

Il regime dei contribuenti minimi è un regime "naturale", vale a dire che si applica automaticamente a tutti i soggetti che sono in possesso dei requisiti indicati nel prosieguo, fatta salva la possibilità di optare per il regime ordinario (vd. par. 3.7).
In base ai chiarimenti forniti al punto 1.4 della circolare Agenzia Entrate 26 febbraio 2008, n. 13/E, i contribuenti che fruiscono del regime agevolato di cui all'art. 13 L. n. 388/2000 possono accedere al nuovo regime dei minimi, fermo restando l'obbligo di comunicare "con la massima tempestività" la revoca del regime applicato in precedenza, allo scopo di "consentire all'Amministrazione di qualificare inequivocabilmente la scelta operata".

Sono assoggettate al nuovo regime dei minimi le persone fisiche esercenti un'attività commerciale ovvero un'attività artistica o professionale che:

- nell'anno precedente a quello dal quale decorre il regime:

  a) non hanno conseguito un volume di ricavi ovvero di compensi superiore ad un importo pari ad Euro 30.000,00, previo ragguaglio ad anno qualora il contribuente inizi l'attività nel corso del periodo d'imposta;

Come chiarito nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 gennaio 2008, nel computo del volume di ricavi o di compensi conseguiti nel periodo d'imposta precedente, non assumono rilevanza i maggiori ricavi o i maggiori compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore di cui all'art. 62-bis D.L. n. 331/93 (conv. dalla L. n. 427/93) e dei parametri di cui alla L. 28 dicembre 1995, n. 549.
Qualora il contribuente eserciti contemporaneamente attività d'impresa e di lavoro autonomo, si assume la somma dei ricavi e dei compensi derivanti da ciascuna attività, per verificare il superamento del limite di Euro 30.000,00.
Il volume di ricavi deve essere determinato in base al principio di competenza, a nulla rilevando che i relativi crediti non siano stati incassati alla data del 31 dicembre 2007 ovvero che non sia stata ancora emessa la fattura (punti 2.5 e 2.10, circolare Agenzia Entrate 28 gennaio 2008, n. 7/E).

I soggetti che svolgono attività di rivendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso (giornali, libri, carburanti etc.) devono assumere, ai fini della verifica del limite dei ricavi di Euro 30.000, l'importo relativo agli aggi ovvero ai ricavi fissi, ferma restando l'esclusione dal regime dei minimi per i soggetti assoggettati ad un regime speciale Iva (punto 1.11, circolare Agenzia Entrate 26 febbraio 2008, n. 13/E).
Qualora il contribuente abbia cessato l'attività nel corso dell'anno precedente, occorrerà effettuare in ogni caso la verifica della soglia di ricavi, previo ragguaglio ad anno dell'importo di Euro 30.000 in relazione al periodo di esercizio dell'attività. Ciò vale anche nel caso in cui il contribuenti inizi nell'anno successivo un'attività diversa da quella cessata (punto 1.3, circolare Agenzia Entrate 26 febbraio 2008, n. 13/E).
Sono esclusi dal limite di Euro 30.000,00 i compensi di lavoro autonomo occasionale non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva, qualificati come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 Tuir (punto 1.9, circolare Agenzia Entrate 26 febbraio 2008, n. 13/E).

b) non hanno effettuato cessioni all'esportazione (art. 8, D.P.R. n. 633/72) ed operazioni ad esse assimilate (art. 8-bis, D.P.R. n. 633/72), servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9, D.P.R. n. 633/72), nonché operazioni con lo Stato Città del Vaticano, con la Repubblica di San Marino e quelle non assoggettate ad Iva in base ad accordi o a trattati internazionali (artt. 71 e 72, D.P.R. n. 633/72);

E' stato confermato che non possono accedere al regime dei minimi i contribuenti che nell'anno precedente hanno effettuato una cessione di beni all'esportazione ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. c), D.P.R. n. 633/72, ossia quelle effettuate senza addebito dell'Iva a seguito delle presentazione di una dichiarazione d'intento da parte dei loro clienti-esportatori abituali.
Un contribuente che dovesse ricevere una dichiarazione d'intento è tenuto a restituirla, informando il fornitore che l'operazione avverrà senza addebito dell'imposta ai sensi dell'art. 1, comma 100, legge finanziaria 2008 (punto 2.12, circolare Agenzia Entrate 28 gennaio 2008, n. 7/E; punto 3.1, circolare Agenzia Entrate 26 febbraio 2008, n. 13/E).
L'accesso al regime dei minimi è consentito, altresì, ai soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non territoriali ai sensi dell'art. 7 D.P.R. n. 633/72, in quanto le fattispecie di esclusione non comprendono le operazioni carenti del requisito territoriale (punto 1.12, circolare Agenzia Entrate 26 febbraio 2008, n. 13/E).

c) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, anche a progetto [art. 50, co. 1, lett. c) e c-bis) Tuir)], incluse le spese per prestazioni lavorative effettuate dall'imprenditore o da suoi familiari (art. 60 Tuir), ad eccezione dei compensi erogati ai collaboratori dell'impresa familiare (art. 5, co. 4, Tuir)[2];

Non assumono rilevanza ai fini della verifica delle condizioni per l'accesso al regime dei minimi le spese sostenute per le prestazioni di lavoro occasionale (punto 2.13, circolare Agenzia Entrate 28 gennaio 2008, n. 7/E).
L'esborso di denaro relativo al TFR corrisposto ad un lavoratore che cessa il rapporto di lavoro nel corso dell'esercizio non costituisce una spesa "sostenuta" nello stesso esercizio. In tal caso, infatti, si deroga al principio generale di cassa del regime dei minimi e si tiene conto del fatto che le quote del TFR maturano in periodi d'imposta precedenti, sia per i datori di lavoro imprenditori sia per quelli che esercitano arti e professioni. Quindi, l'accesso al regime dei minimi è consentito al contribuente che, nel corso del 2007, ha corrisposto il trattamento di fine rapporto ad un dipendente cessato nel 2006 (punto 1.5, circolare Agenzia Entrate 26 febbraio 2008, n. 13/E).

d) non hanno erogato compensi, sotto forma di utili da partecipazione, agli associati che apportano solo lavoro (art. 53, co. 2, Tuir)[3];

[2] Sono ammessi al regime dei minimi i collaboratori dell'impresa familiare che svolgono anche un'attività d'impresa o di lavoro autonomo in proprio, limitatamente ai redditi derivanti da queste ultime attività, salvo il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa (punto 2.11, circolare Agenzia Entrate 28 gennaio 2008, n. 7/E).

[3] L'erogazione di utili agli associati in partecipazione – il cui apporto è "misto" ovvero è costituito esclusivamente da capitale – non costituisce una causa di esclusione dal regime. Sono ammessi, altresì, a beneficiare del regime dei minimi i soggetti che non hanno erogato utili in quanto l'esercizio si é chiuso con una perdita (punto 2.6, circolare Agenzia Entrate 28 gennaio 2008, n. 7/E).

- nel triennio precedente non devono aver effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, anche finanziaria, per un ammontare complessivo superiore ad Euro 15.000,00.

L'importo di Euro 15.000,00 non deve essere ragguagliato ad anno, ancorché il contribuente abbia iniziato la propria attività nel corso del triennio precedente. Vale a dire che la soglia di accesso al regime dei minimi resta immutata anche qualora il contribuente abbia iniziato l'attività d'impresa o di lavoro autonomo da un periodo di tempo inferiore ai tre anni. Resta fermo che il contribuente che intende permanere nel regime dei minimi non dovrà superare la predetta soglia anche nei periodi triennali successivi al primo (punto 2.9, circolare Agenzia Entrate 28 gennaio 2008, n. 7/E).
In base a quanto chiarito al punto 1.7, circolare Agenzia Entrate 26 febbraio 2008, n. 13/E, il riferimento al suddetto triennio deve essere inteso nel senso che occorre considerare gli acquisti effettuati nel medesimo periodo, a nulla rilevando la situazione di inattività del contribuente in uno o più anni precedenti.
Ai fini del computo della soglia di Euro 15.000,00 non rilevano le modalità con le quali l'acquisto degli stessi beni è stato finanziato, anche qualora un contribuente abbia ricevuto un contributo pubblico per l'acquisto di un bene strumentale. Quindi, si dovrà assumere in ogni caso il corrispettivo sostenuto per l'acquisto in base alle regole di effettuazione dell'operazione stabilite dall'art. 6 D.P.R. n. 633/72, indipendentemente dalla circostanza che la spesa non sia rimasta interamente a carico del contribuente (punto 1.1, circolare Agenzia Entrate 26 febbraio 2008, n. 13/E).

Le cessioni all'esportazione e gli acquisti di beni strumentali si considerano effettuate in base ai criteri stabiliti dall'art. 6, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Nel caso di donazione d'azienda effettuata nel periodo di osservazione (annuale o triennale), con prosecuzione dell'attività da parte del donatario ed in regime di continuità dei valori fiscali, occorre verificare, ai fini dell'accesso al regime in esame da parte del donatario, il volume degli acquisti di beni strumentali effettuati dal donante nel triennio anteriore all'anno dal quale decorre il regime (punto 2.7, circolare Agenzia Entrate 28 gennaio 2008, n. 7/E).
Una fattispecie analoga si verifica nel caso in cui una società di persone evolve in una ditta dinviduale a causa del venir meno della pluralità dei soci. Anche in questo caso, nonostante il cambiamento della veste giuridica dell'azienda, la continuità dell'attività dell'impresa determina la continuità dei valori fiscali, talchè la verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso del regime dei minimi dovrà essere effettuata tenendo conto dei valori della società dell'anno o nel triennio precedente (punto 1.10, circolare Agenzia Entrate 26 febbraio 2008, n. 13/E).

2.1 Beni strumentali

Il costo dei beni strumentali che rileva ai fini della verifica della soglia di Euro 15.000,00 è costituito dal corrispettivo relativo all'operazione effettuata ai sensi dell'art. 6 DPR n. 633/72, al netto dell'Iva applicata all'operazione di acquisto, ancorché la stessa imposta non possa essere in tutto od in parte detratta[4].

Il comma 4 dell'art. 2 del decreto ministeriale stabilisce che nel calcolo del limite d'importo relativo agli acquisti di beni strumentali sono comprese le operazioni effettuate con soggetti "privati" (ossia non esercenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali).

La circolare dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2007, n. 73/E, ha precisato che i beni strumentali adibiti ad uso promiscuo devono essere assunti per un valore pari al 50% del costo d'acquisto.

Sul punto sono stati sollevati taluni dubbi in merito alla corretta individuazione del valore fiscalmente riconosciuto dei beni utilizzati promiscuamente per le attività d'impresa o di lavoro autonomo e per scopi estranei. In base ai chiarimenti forniti dall'Agenzia nella circolare del 19 febbraio 2008, n. 12/E, i valori dei beni ad utilizzo promiscuo devono essere assunti, ai fini del computo della soglia di Euro 15.000,00, per un importo pari al 50% del costo sostenuto per il loro acquisto, al netto dell'Iva eventualmente non detratta (anche per effetto delle limitazioni di cui all'art. 19-bis1, D.P.R. n. 633/72)[5]. Al riguardo, tutti i beni elencati negli artt. 164 e 102, co. 9, Tuir (veicoli, telefoni cellulari e spese ad essi relative) si considerano beni adibiti ad utilizzo promiscuo e sono calcolati in base al costo effettivamente sostenuto.

In particolare, non assumono rilevanza ai fini del calcolo in esame:

- le differenti percentuali di deduzione del costo di specifici beni strumentali, stabilite dagli artt. 102, co. 9, e 164 Tuir, anche in relazione al soggetto utilizzatore (Es. spese telefoniche 80%; agente di commercio 80%, lavoratore autonomo od imprenditore individuale 40%);
- i valori dei veicoli di cui all'art. 164 Tuir;
- il valore dei beni strumentali utilizzati in comodato;

[4] Circolare Agenzia Entrate 26 febbraio 2008, n. 13/E, punto 1.8.
[5] Circolare Agenzia Entrate 19 febbraio 2008, n. 12/E, punto 4.2.

- i costi riferibili ad attività immateriali (avviamento ed altri oneri relativi ad elementi immateriali) che non si caratterizzano per essere utilizzati concretamente nell'attività dell'impresa;
- le cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo triennio.

Nel computo del volume degli acquisti di beni strumentali sono compresi[6]:

- i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, corrisposti nel triennio precedente, a nulla rilevando il costo del bene sostenuto dal concedente;
- i canoni di locazione o di noleggio di beni strumentali (**inclusi quelli relativi ai beni immobili**[7]) corrisposti a chiunque;
- la quota del canone di locazione di uno studio professionale e delle spese per le utenze, effettivamente rimaste a carico del professionista (unico firmatario del contratto di locazione e delle medesime utenze);
- le quote dei canoni di locazione e delle spese per servizi riaddebitate dal professionista (unico firmatario dei suddetti contratti) ed effettivamente rimaste a carico di ciascun subconduttore;
- il costo sostenuto per i servizi resi dalle strutture polifunzionali pari:
    - all'intero importo della spesa, qualora non sia possibile separare i corrispettivi della locazione, del noleggio di beni strumentali e dei servizi "integrati" per lo svolgimento dell'attività (es. servizi di segreteria, di pulizia, accesso alle linee telematiche etc.);
    - ai canoni di locazione dei locali e di noleggio dei beni strumentali, qualora sia possibile scomputare dai canoni, secondo criteri oggettivi, le spese per i servizi "integrati".

Per quanto riguarda la rettifica della detrazione dell'Iva di cui all'art. 19-bis2, D.P.R. n. 633/72, l'Agenzia ha chiarito che tale obbligo resta valido, altresì, per i beni strumentali di importo unitario inferiore ad Euro 516,46 e per i beni il cui coefficiente di ammortamento sia superiore al 25%, che non sono entrati in funzione nel momento in cui si verifica il passaggio nel regime dei minimi. L'entrata in funzione dei beni viene desunta in base alla effettiva deduzione del costo d'acquisto ovvero delle quote di ammortamento nei periodi d'imposta anteriori a quello dal quale decorre il regime dei minimi (vd. par. 3.3).

[6] Circolare Agenzia Entrate 28 gennaio 2008, n. 7/E, punto 2.8.

[7] E' stato confermato che i canoni corrisposti per la locazione di "beni immobili strumentali" rientrano nel computo del plafond di Euro 15.000,00. Circolare Agenzia Entrate 26 febbraio 2008, n. 13/E, punto 1.6.

2.2 Esclusioni

L'art. 1, co. 99, della legge finanziaria 2008 esclude l'accesso al regime in esame agli imprenditori ed ai lavoratori autonomi che partecipano contemporaneamente a società di persone o ad associazioni professionali di cui all'art. 5 Tuir ovvero a società di capitali che hanno optato per la "trasparenza fiscale" di cui all'art. 116 Tuir, indipendentemente dall'attività esercitata dalle stesse società od associazioni.

Non possono accedere al regime dei contribuenti minimi:

- i soggetti non residenti;

- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'art. 10, co. 8, D.P.R. n. 633/72, nonché di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 53, co. 1, D.L. n. 331/93 (conv. dalla L. n. 427/93);

- i soggetti esercenti attività di impresa ovvero arti e professioni in forma individuale, i quali partecipano contestualmente a società di persone o ad associazioni professionali di cui all'art. 5 Tuir, ovvero a società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale (art. 116 Tuir);

La causa di esclusione non opera per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 90, co. 1, lett. g), D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 – costituiti per le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici – a condizione che le prestazioni siano svolte in modo autonomo e separato dai singoli professionisti e non mediante società o associazioni anche di fatto tra gli stessi professionisti (punto 1.2, circolare Agenzia delle Entrate 26 febbraio 2008, n. 13/E).
Al punto 2.4 della circolare 28 gennaio 2008, n. 7/E, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il requisito della eventuale partecipazione del contribuente a società di capitali "trasparenti" ovvero a società di persone o ad associazioni professionali, deve essere verificato alla data del 1° gennaio 2008. Conseguentemente, è consentito l'accesso al regime dei minimi a quei contribuenti che hanno ceduto la loro partecipazione entro il 31 dicembre 2007.
L'esclusione dal regime dei minimi a seguito della partecipazione in qualsivoglia tipologia di società "trasparente", quando l'attività è del tutto estranea a quella esercitata dal lavoratore autonomo o dall'imprenditore individuale, determina un trattamento disparitario ingiustificato.

A mero titolo esemplificativo, si osserva che un medico, socio accomandante di una società immobiliare, pur essendo in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per il regime in esame, subirà un trattamento fiscale differente rispetto allo stesso medico che possiede i beni immobili in comunione (vd. Tab. 8).
C'è quindi da chiedersi se anche in questo caso sia opportuno che l'Agenzia delle Entrate, così come già effettuato per i produttori agricoli che si avvalgono del regime speciale Iva (punto 2.2, circolare Agenzia Entrate 28 gennaio 2008, n. 7/E), adotti un'intepretazione più conforme alla ratio della normativa, permettendo il maggior accesso possibile al regime in esame ai contribuenti che svolgono attività marginali.

- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali IVA[8].

8 Al punto 2.2 della circolare del 21 dicembre 2007, n. 73/E, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che sono esclusi dal regime dei contribuenti minimi i seguenti settori di attività:
- Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis, D.P.R. n. 633 del 1972);
- Vendita sali e tabacchi (art. 74, co. 1, D.P.R. n. 633/72);
- Commercio dei fiammiferi (art. 74, co. 1, D.P.R. n. 633/72);
- Editoria (art. 74, co. 1, D.P.R. n. 633/72);
- Gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, co. 1, D.P.R. n. 633/72);
- Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, co. 1, D.P.R. n. 633/72);
- Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72 (art. 74, co. 6, D.P.R. n. 633/72);
- Agenzie di viaggi e turismo (art. 74-*ter* D.P.R. n. 633/72);
- Agriturismo (art. 5, co. 2, L. n. 413/91);
- Vendite a domicilio (art. 25- *bis*, co. 6, D.P.R. n. 600/73);
- Rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art. 36, D.L. n. 41/95);
- Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art. 40-*bis*, D.L. n. 41/95).

Al punto 2.2 della circolare 28 gennaio 2008, n. 7/E, l'Agenzia ha precisato che "in considerazione della ratio sottesa all'introduzione del nuovo regime, che é quella di agevolare, sia sotto l'aspetto degli adempimenti che sotto quello del carico fiscale, contribuenti che esercitano attività economicamente marginali, si ritiene che i produttori agricoli, qualora esercitino l'attività nei limiti [*dell'*…]articolo 32 del TUIR, ancorché assoggettati ai fini IVA al regime speciale di cui agli articoli 34 e 34-bis, possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi con riguardo alle altre attività di impresa arte e professioni eventualmente svolte". Tale affermazione sembrava confermata al punto 4.1 della C.M. 19 febbraio 2008, n. 12/E. Tuttavia, nella successiva circolare del 28 febbraio 2008, n. 13/E, punto 3.14, l'Agenzia ha precisato che "le limitazioni conseguenti all'applicazione del regime speciale IVA non operano nell'eventualità che l'attività agricola venga trattata, ai fini IVA, secondo le disposizioni proprie del regime ordinario e non ai sensi degli articoli 34 e 34-bis. In tal caso il contribuente in presenza dei requisiti dovrà applicare (salvo opzione) il regime dei contribuenti minimi per le altre attività di impresa eventualmente esercitate e per la restante attività agricola che ai fini dell'imposta sul reddito esprima reddito d'impresa compresa quella alla quale si applicano le disposizioni dell'articolo 56 bis del TUIR.
Pertanto, qualora il contribuente decida di *non* (*ndr il corsivo è nostro*) applicare il regime speciale IVA di cui agli articoli 34 e 34-bis del DPR n. 633 del 1972, il regime naturale a cui assoggettare il reddito d'impresa prodotto tramite

Al punto 2.1 della circolare 28 gennaio 2008, n. 7/E, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'esercizio di un'attività rientrante in un regime speciale IVA esclude in ogni caso la possibilità del contribuente di accedere al "regime dei minimi", ancorché l'ammontare complessivo dei corrispettivi derivanti dalle attività d'impresa o di lavoro autonomo, differenti da quella assoggettata al regime speciale Iva, non superi l'importo di Euro 30.000,00.
Tuttavia, qualora dal 1° gennaio 2008 il contribuente scelga di non applicare il regime speciale adottato nei periodi d'imposta precedente, lo stesso contribuente può usufruire del regime dei minimi, a condizione che la mancata adozione del regime speciale sia consentita dalla legge (punto 2.3, circolare Agenzia Entrate 28 gennaio 2008, n. 7/E).

3 Adempimenti e semplificazioni

I contribuenti minimi sono obbligati a:

- conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto e le bollette doganali;
- presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e con le modalità fissate dal D.P.R. n. 322/98;
- conservare i documenti ricevuti ed emessi, come stabilito dall'art. 22, D.P.R. n. 600/73;
- certificare i corrispettivi, riportando nella fattura l'indicazione che l'operazione non è soggetta ad Iva, con la seguente dicitura:

Operazione effettata ai sensi dell'art. 1, co. 100, della legge finanziaria 2008

Le fatture d'importo superiore ad Euro 77,47 devono essere assoggettate ad imposta di bollo[9]. Restano esenti dall'imposta di bollo le fatture relative agli acquisti intracomunitari e le operazioni per le quali il contribuente assume la veste di debitore d'imposta.

---

l'attività agricola e le ulteriori attività d'impresa esercitate è quello dei contribuenti minimi, sempre che ne ricorrano i presupposti. Tuttavia il contribuente può scegliere di non applicare il regime dei minimi e, quindi, di determinare il reddito seguendo le disposizioni del TUIR ed in particolare di applicare le specifiche regole dettate dall'art. 56, comma 5, e 56-bis. In tal caso, la scelta per l'applicazione delle regole del testo unico, con la conseguente esclusione dal regime dei minimi, varrà anche per le ulteriori attività di impresa, arte o professione esercitate". Quindi, in base ai successivi chiarimenti, l'applicazione del regime speciale di cui all'art. 34 e 34-bis D.P.R. n. 633/72 dovrebbe precludere in ogni caso l'accesso al regime dei minimi. Vd. anche Circolare 26 febbraio 2008, n. 13/E, punto 3.15, in merito alle attività agricole c.d. connesse.

[9] Circolare Agenzia delle Entrate 28 gennaio 2008, n. 7/E, punto 6.4.

I soggetti che iniziano l'attività nel corso del 2008 devono indicare nella dichiarazione di inizio attività di volersi avvalere del regime dei contribuenti minimi, ferma restando l'applicazione del limite d'importo pari ad Euro 30.000,00 ragguagliato ad anno. Fino all'approvazione dei nuovi modelli si dovrà barrare la casella "Contribuenti minori" nel quadro "B" del modello AA9/8 (punti 2.1 e 2.3.2, circolare Agenzia Entrate 21 dicembre 2007, n. 73/E).
I contribuenti che non hanno barrato l'apposita casella nel suddetto quadro B potranno rettificare la dichiarazione nei trenta giorni successivi direttamente presso l'Ufficio competente.
La mancata rettifica della comunicazione originaria non esclude l'accesso al regime dei minimi, in quanto resta decisivo il principio del comportamento concludente.
A coloro che non hanno barrato l'apposita casella nella dichiarazione di inizio attività ovvero che non hanno provveduto alla successiva rettifica si applica la specifica sanzione prevista dall'art. 5. co. 6, D.Lgs n. 471/1997 (punto 3.1, circolare Agenzia delle Entrate 28 gennaio 2008, n. 7/E).

I contribuenti minimi sono esonerati dalla:

- istituzione dei registri e delle scritture contabili previste dal D.P.R. n. 600/73 e dal D.P.R. n. 633/72, nonché dalla registrazione dei documenti relativi alle cessioni di beni, alle prestazioni di servizi, alle importazioni ed agli acquisti effettuati nel corso dell'anno;
- comunicazione dei dati e della dichiarazione annuale Iva;
- presentazione degli elenchi clienti e fornitori di cui all'art. 8-bis, co. 4-bis, del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/98;
- liquidazione periodica dell'Iva.

La fattispecie di esonero dalla comunicazione annuale dei dati Iva deve intendersi applicabile a partire dalla comunicazione dati Iva 2009, relativa al periodo d'imposta 2008. Resta fermo, pertanto, l'obbligo di presentare la comunicazione annuale dati Iva per le operazioni effettuate nel periodo d'imposta 2007, salva l'applicabilità della causa di esclusione per le persone fisiche che hanno conseguito nel medesimo periodo d'imposta un volume d'affari inferiore ad Euro 25.822,84[10].

I soggetti che effettuano un'operazione con un contribuente minimo devono riportare tale circostanza nei propri registri IVA, registrando la fattura con l'annotazione che trattasi di "*Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008*". Successivamente, lo stesso soggetto dovrà riportare i dati dell'operazione effettuata nell'elenco clienti e fornitori[11].

[10] Circolare Agenzia Entrate 26 febbraio 2008, n. 13/E, punto 3.11.

[11] L'inserimento nell'elenco clienti e fornitori dei dati delle operazioni concluse con i contribuenti minimi è espressamente confermato al punto 3.13 della circolare Agenzia Entrate 26 febbraio 2008, n. 13/E.

3.1 Dichiarazioni

I contribuenti minimi sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Di contro, gli stessi soggetti sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva e dalla dichiarazione ai fini Irap.

Poiché i contribuenti minimi non addebitano l'Iva a titolo di rivalsa e non operano la detrazione dell'imposta relativa agli acquisti – anche intracomunitari – ed alle importazioni, nella dichiarazione Iva relativa all'ultimo anno in cui gli stessi contribuenti applicano l'Iva nei modi ordinari deve essere riportata anche l'imposta per la quale non si sono verificate le condizioni di esigibilità stabilite dall'art. 6, u.c., D.P.R. n. 633/72[12].

L'Iva assolta sugli acquisti e non detratta costituisce un costo deducibile dal reddito[13], come pure l'importo derivante dalla rettifica della detrazione[14].

L'eventuale eccedenza di credito emergente da tale dichiarazione può essere chiesta a rimborso ai sensi dell'art. 30, D.P.R. n. 633/72 ovvero può essere utilizzata per effettuare versamenti in compensazione ai sensi dell'art. 17 D.Lgs n. 241/97[15].

3.2 Reverse charge

Resta fermo l'obbligo di integrare le fatture relative agli acquisti, anche intracomunitari, per le quali i contribuenti minimi risultano debitori d'imposta (*reverse charge*). Come chiarito al punto 6.7 della circolare dell'Agenzia delle Entrate del 28 gennaio 2008, n. 7/E, anche se viene meno l'obbligo di registrare le suddette fatture, resta invariato l'obbligo di versare l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle stesse

[12] Al punto 3.5 della circolare del 28 gennaio 2008, n. 7/E, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale regola può essere estesa, in base ad un'interpretazione analogica, agli autotrasportatori che si avvalgono delle disposizioni di cui all'art. 74, co. 4, D.P.R. n. 633/72. Detti soggetti potrebbero essere tenuti all'emissione delle fatture con Iva ed alla registrazione delle stesse fatture nell'anno in cui avviene il passaggio nel regime dei minimi. Conseguentemente, l'Agenzia ha precisato che le fatture devono essere emesse ed annotate nella contabilità Iva entro il 31 dicembre 2007, fermo restando l'obbligo di versare la relativa imposta entro il 16 febbraio 2008.

[13] Circolare Agenzia Entrate 26 febbraio 2008, n. 13/E, punto 3.9.

[14] Circolare Agenzia Entrate 26 febbraio 2008, n. 13/E, punto 2.3.

[15] Circolare Agenzia Entrate 28 gennaio 2008, n. 7/E.

operazioni[16]. E' stato confermato, altresì, l'obbligo di presentazione degli *elenchi intrastat* di cui all'art. 50, co. 6, D.L. n. 331/93, conv. dalla L. n. 427/93.

Le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro dell'Unione Europea non sono considerate cessioni intracomunitarie ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, conv. dalla L. 427/93, come modificato dall'art. 1, co. 116, L. n. 244/2007.

I contribuenti minimi che emettono fattura relativa ad un'operazione regolamentata secondo il meccanismo del *reverse charge*, informano il committente o il cessionario che si tratta di un'operazione non assoggettata ad Iva tramite la consueta dicitura recante gli estremi della norma sui minimi che stabilisce il mancato addebito dell'Iva (vd. par. 3).

3.3 Rettifica della detrazione nell'Iva

Il contribuente che accede al regime di franchigia è tenuto ad effettuare la rettifica della detrazione ex art. 19-bis2, D.P.R. n. 633/72. La rettifica deve essere operata nella dichiarazione Iva relativa all'anno precedente a quello in cui si verifica il passaggio al regime di franchigia; pertanto – per i contribuenti che transitano nel suddetto regime a far data dal 1° gennaio 2008 – gli importi derivanti dalla rettifica della detrazione devono essere riportati già nella dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2007, presentata nel 2008.

In linea generale, la rettifica non deve essere operata per i beni ammortizzabili di valore unitario inferiore ad Euro 516,46 e per i beni ammortizzabili per i quali il coefficiente di ammortamento ai fini delle imposte sui redditi è superiore al 25%.

Tuttavia, qualora detti beni *non siano stati ceduti o non ancora utilizzati* alla data di passaggio nel regime dei minimi, si rende applicabile l'ipotesi di rettifica della detrazione di cui al comma 3 dell'art. 19-*bis*2, D.P.R. n. 633/72[17].

La rettifica si applica, altresì, in caso di opzione per il regime ordinario. In tal caso, le rate residue derivanti da una precedente rettifica sono computate nella prima liquidazione periodica successiva al mutamento di regime, al netto dell'Iva (da detrarre) derivante della nuova rettifica.

L'importo derivante dalla rettifica della detrazione costituisce un costo deducibile dal reddito nell'esercizio in cui viene effettuato il pagamento del medesimo importo.

[16] Circolare Agenzia Entrate 21 dicembre 2007, n. 73/E, punto 3.1.3.

[17] Circolare Agenzia Entrate 26 febbraio 2008, n. 13/E, punto 2.1. Al successivo punto 2.2 l'Agenzia ha precisato che la rettifica della detrazione deve essere operata anche sull'imposta relativa al maxicanone ovvero ai canoni di leasing pagati in via anticipata. La rettifica della detrazione riguarderà la frazione d'imposta relativa dalla durata residua del contratto, previa suddivisione dell'imposta originariamente detratta in base ai mesi di durata dello stesso contratto.

Specularmente, l'importo ammesso in detrazione a seguito del passaggio nel regime ordinario costituisce una sopravvenienza attiva[18].

Il versamento dell'imposta può essere effettuato in un'unica soluzione ovvero in cinque rate annuali dello stesso importo, senza l'applicazione di interessi, entro la scadenza per il versamento del saldo annuale dell'Iva. E' ammesso il versamento mediante compensazione di cui all'art. 17 D.Lgs n. 241/97, mentre restano escluse sia la possibilità di pagare l'imposta entro il termine per il versamento a saldo delle imposte dovute in base alla dichiarazione annuale, sia la possibilità di rateizzare l'importo dovuto in base alla facoltà stabilita dall'art. 20 D.Lgs n. 241/1997[19].

La prima o unica rata deve essere necessariamente versata entro la scadenza per il versamento a saldo dell'Iva relativa al periodo d'imposta precedente. Le rate successive devono essere versate entro le scadenze stabilite annualmente per il versamento a saldo dell'imposta sostitutiva dell'Irpef.
Il codice tributo per l'Iva derivante dalla rettifica della detrazione è "6497"[20].

L'omesso versamento dell'unica o di una singola rata determina l'applicazione una sanzione pari al 30% dell'importo non versato (art. 13 D.Lgs n. 471/97).

3.4 Irap

I soggetti ammessi al regime dei contribuenti minimi sono esenti dall'Irap e sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale (art. 5, co. 2, D.M. 2 gennaio 2008).

3.5 Studi di settore e parametri

Nei confronti dei contribuenti minimi non si applicano gli studi di settore di cui all'art. 62-bis, D.L. n. 331/93, conv. dalla L. n. 427/93, ed i parametri di cui alla L. n. 549/95. Gli stessi

[18] Circolare Agenzia Entrate 26 febbraio 2008, n. 13/E, punto 2.3.
[19] Circolare Agenzia Entrate 28 gennaio 2008, n. 7/E, punto 6.3.
[20] Risoluzione Agenzia Entrate 6 marzo 2008, n. 80/E. Nella risoluzione viene specificato che "nella compilazione del modello F24, il codice tributo é esposto nella sezione erario, con indicazione, quale anno di riferimento, dell'anno d'imposta per il quale é stata operata la rettifica ossia dell'anno precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi, espresso nella forma AAAA".

soggetti non sono tenuti, quindi, alla compilazione dei modelli contenenti i dati rilevanti per l'applicazione delle suddette procedure di verifica.

3.6 Cessazione del regime

In linea generale, la perdita dei requisiti necessari per accedere al regime dei contribuenti minimi determina la decadenza dallo stesso regime a partire dal periodo d'imposta successivo a quello dal quale vengono meno i suddetti requisiti. Più precisamente, il regime dei minimi cessa di avere efficacia qualora, nel corso del periodo d'imposta, il contribuente:

- consegue ricavi o compensi superiori alla soglia di accesso al regime pari ad Euro 30.000,00;
- effettua una cessione all'esportazione;
- sostiene spese per lavoratori dipendenti o collaboratori;
- eroga somme a titolo di partecipazione agli utili agli associati in partecipazione con apporto costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro;
- effettua acquisti di beni strumentali che, unitamente a quelli dei due anni precedenti, superano l'ammontare complessivo di Euro 15.000,00;
- cambia la propria attività ed avvia un'attività rientrante in uno dei regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- trasferisce la residenza fuori dal territorio nazionale;
- cambia la propria attività ed effettua esclusivamente o prevalentemente cessioni di fabbricati, di porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- acquisisce partecipazioni in società di persone, in società a responsabilità limitata con ristretta base proprietaria che hanno esercitato l'opzione per la "trasparenza fiscale", ovvero in associazioni professionali costituite per l'esercizio in forma associata di arti o professioni[21].

In questi casi, il regime cessa di avere efficacia dal periodo d'imposta successivo (2009) a quello in cui si verifica la fattispecie che determina il venir meno dei requisiti di accesso (2008). Quindi, a titolo esemplificativo, un contribuente che consegue un volume di ricavi o di compensi superiore all'importo di Euro 30.000,00 ovvero supera il plafond di acquisti di beni strumentali effettuati nel corso dell'ultimo triennio, deve istituire nuovamente le scritture contabili ed effettuare gli adempimenti stabiliti dal regime ordinario in relazione alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2009.

[21] Circolare Agenzia Entrate 21 dicembre 2007, n. 73/E, punto 2.4.2.1.

Qualora nel corso del periodo d'imposta il volume di ricavi o di compensi superi di oltre il 50% il limite di Euro 30.000,00 il regime dei minimi cessa immediatamente. Il contribuente dovrà liquidare l'Iva relativa alle operazioni effettuate fino al momento del superamento del predetto limite, mediante scorporo dell'imposta dal corrispettivo fatturato[22]*, salva la detrazione dell'imposta relativa agli acquisti effettuati nel medesimo periodo.*

Nel caso in cui il contribuente consegua un volume di ricavi o compensi superiore ad Euro 45.000,00 l'art. 8, D.M. 2 gennaio 2008, stabilisce che:

- i registri Iva devono essere istituiti entro il termine per l'effettuazione della liquidazione periodica relativa al mese od al trimestre in cui il predetto limite è stato superato;
- le operazioni che determinano il superamento del predetto limite devono essere registrate nei registri e nelle scritture contabili di cui al D.P.R. n. 600/73, in base alla procedura ordinaria a decorrere dal mese in cui è superato il predetto limite;
- sono ripristinati gli obblighi di:
  - presentazione della comunicazione annuale dei dati e della dichiarazione annuale Iva, relative all'anno in cui è stato superato detto limite;
  - presentazione della comunicazione dati degli studi di settore e dei parametri e le relative dichiarazioni relative all'anno in cui è stato superato il predetto limite;
  - versamento dell'imposte (Irpef, Iva, Irap) entro i termini ordinari;
  - annotazione nelle scritture contabili e nei registri Iva delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, nonché degli acquisti effettuati anteriormente al superamento del predetto limite, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale.

E' stato chiarito che il contribuente non deve effettuare le liquidazioni dei periodi (mesi o trimestri) precedenti a quello nel corso del quale ha superato il limite di Euro 45.000,00. Conseguentemente, resta escluso l'obbligo di effettuare qualsiasi "versamento tardivo" dell'imposta a debito, anche avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.

L'imposta a debito o a credito, relativa alle operazioni effettuate prima del superamento del limite di Euro 45.000,00, dovrà essere considerata solo in sede di determinazione

[22] Circolare Agenzia Entrate 28 gennaio 2008, n. 7/E, punto 4.3.

dell'imposta a saldo risultante dalla dichiarazione annuale, senza applicazione di sanzioni o interessi[23].

L'art. 1, co. 111, L. n. 244/2007 stabilisce espressamente che la decadenza dal regime di franchigia a seguito del superamento di oltre il 50% dell'importo di Euro 30.000,00 determina l'applicazione del regime ordinario per i tre anni successivi a quello in cui si è verificata la decadenza dal regime (punto 2.4.2.1, circolare Agenzia Entrate 21 dicembre 2007, n. 73/E).

3.7 Opzione per il regime ordinario

Il regime dei minimi costituisce il regime "naturale" per i soggetti che, alla data del 1° gennaio 2008, soddisfano i requisiti elencati al paragrafo 2, inclusi i contribuenti che, nel periodo d'imposta 2007, avevano applicato il regime di cui all'abrogato art. 32-bis, D.P.R. n. 633/72, ancorché gli stessi contribuenti non abbiano maturato il triennio prescritto dalla normativa previgente.

Diversamente, la situazione dei soggetti che avevano optato per l'applicazione del regime agevolato di cui all'art. 13, L. n. 388/2000 rimane invariata. Detti contribuenti potranno fruire di tale regime fino alla scadenza triennale prevista per tale regime. Tuttavia, i contribuenti che applicano il regime dei minimi nel primo anno di attività non potranno successivamente optare per il regime delle nuove iniziative produttive[24].

E' consentita l'opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

L'opzione può essere esercitata mediante due tipologie di "comportamento concludente":

- l'addebito dell'imposta a titolo di rivalsa;
- la detrazione dell'imposta.

L'istituzione e la tenuta dei registri Iva non integrano di per sé un comportamento concludente ai fini dell'esercizio dell'opzione per il regime ordinario. Come chiarito al punto 3.4 della circolare dell'Agenzia delle Entrate 28 gennaio 2008, n. 7/E, i contribuenti hanno la facoltà di istituire i predetti libri per monitorare il rispetto della soglia dei proventi (Euro 30.000,00) e per agevolare il conseguente scorporo dell'Iva dai corrispettivi certificati, qualora l'eccedenza superi il 50% della stessa soglia.

[23] Circolare Agenzia Entrate 26 febbraio 2008, n. 13/E, punto 4.1.
[24] Circolare Agenzia Entrate 28 gennaio 2008, n. 7/E, punto 4.1.

E' stato chiarito che gli scontrini e le ricevute fiscali non costituiscono una documentazione idonea ad indicare l'esercizio dell'opzione per il regime ordinario. Diversamente, le ricevute di cui all'art. 2 del decreto del Ministero delle finanze del 30 marzo 1992, recanti l'indicazione distinta dell'imponibile e dell'imposta, sono assimilate alle fatture e quindi costituiscono documenti idonei per la manifestazione del comportamento concludente.
L'Agenzia ha precisato che i soggetti che hanno emesso fatture con addebito dell'imposta, ma non hanno esercitato il diritto alla detrazione mediante le liquidazioni periodiche, possono accedere al regime dei minimi mediante l'emissione di apposite note di variazione (senza obbligo di registrazione ai fini Iva), fermo restando il diritto del cessionario o del committente alla restituzione dell'Iva precedentemente pagata (punto 3.2, Circolare Agenzia Entrate 28 gennaio 2008, n. 7/E).
Allo scopo di evitare un'ingiustificata disparità di trattamento, è da ritenersi che i contribuenti che hanno effettuato operazioni esenti – continuando a riportare per errore il titolo di esenzione di cui all'art. 10 D.P.R. n. 633/72 – non potendo emettere apposite note di variazione, così come indicato dalla suddetta circolare al punto 3.2, (in quanto non è stata applicata l'Iva in virtù della citata esenzione) potranno soltanto correggere la dicitura sulle copie in loro possesso ed ovviamente emettere le successive fatture con la corretta dicitura entro gli stessi termini previsti per la liquidazione dell'imposta da parte dei contribuenti che effettuano operazioni imponibili.

Ai sensi degli artt. 2 e 3, D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, l'opzione per il regime ordinario è valida per almeno un triennio e deve essere comunicata nella prima dichiarazione annuale presentata successivamente all'anno nel quale viene esercitata. Trascorso tale periodo triennale, l'opzione per il "regime ordinario" è automaticamente confermata, di anno in anno, fino al periodo d'imposta nel quale il contribuente continua ad applicare tale regime.

Tuttavia, i contribuenti che hanno optato per il regime ordinario nel periodo d'imposta 2008 – anche a seguito della revoca o della cessazione del regime delle nuove iniziative produttive di cui all'art. 13 L. n. 388/2000[25] – possono revocare tale opzione prima del suddetto periodo triennale. La revoca è efficace dal periodo d'imposta 2009 e deve essere comunicata mediante un apposito modello VO, da allegare al modello Unico[26].

4 Determinazione del reddito

Il reddito dei contribuenti minimi deve essere calcolato applicando il principio di cassa. Si deve avere riguardo, pertanto, alla manifestazione finanziaria dell'operazione effettuata, senza tener conto dei criteri di competenza stabiliti dal D.P.R. n. 917/86. Il reddito è determinato dalla differenza tra i proventi percepiti e le spese sostenute nel periodo d'imposta, incluse le

[25] Circolare Agenzia Entrate 28 gennaio 2008, n. 7/E, punto 3.6.
[26] Al punto 2.4.1 della circolare del 21 dicembre 2007, n. 73/E, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che tale obbligo si rende necessario in quanto i contribuenti "minimi" sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale.

plusvalenze e le minusvalenze relative ai beni strumentali. In particolare, occorre separare le plus/minusvalenze relative alle cessioni di beni strumentali acquistati nel corso del regime dei minimi, da quelle relative alle cessioni di beni già in possesso del contribuente al momento di passaggio nello stesso regime.

Nel primo caso, il costo del bene strumentale concorre interamente alla formazione del reddito nel periodo d'imposta in cui viene effettivamente sostenuta la spesa. Specularmente, la plusvalenza derivante dalla cessione dello stesso bene sarà pari al corrispettivo di cessione e concorrerà per intero alla formazione del reddito nell'esercizio in cui viene percepito lo stesso corrispettivo.

Nel secondo caso, invece, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo del bene non ammortizzato alla fine del periodo d'imposta precedente a quello dal quale decorre il regime dei minimi. Qualora il pagamento del corrispettivo sia suddiviso in più rate, la quota di plusvalenza da assoggettare ad imposizione – inclusa nelle rate incassate nel periodo d'imposta – è determinata dal rapporto tra l'importo percepito e il corrispettivo complessivo[27].

L'art. 4, co. 1, lett. c), del decreto del Ministero dell'Economia del 2 gennaio 2008, stabilisce, altresì, che dà luogo a plusvalenza o a ricavo anche la destinazione di beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore o del soggetto esercente arti o professioni, ancorché il contribuente non percepisca un corrispettivo per tale operazione.

Al punto 6.6 della circolare del 28 gennaio 2008, n. 7/E, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la destinazione a finalità estranee a scopi imprenditoriali o professionali dei beni, non determina il pagamento dell'Iva, in continuità con la regola generale dei contribuenti minimi che esclude l'obbligo di rivalsa.

Resta fermo, al momento di accesso nel regime, l'obbligo di esercitare la rettifica della detrazione (art. 19bis2, D.P.R. n. 633/72) per i beni ammortizzabili e per quelli non ancora entrati in funzione in base ai criteri analizzati al precedente paragrafo 3.3.

Nelle circolari nn. 73/E/2007 e 7/E/2008 (punto 6.10), l'Agenzia delle Entrate ha precisato che concorrono alla formazione del reddito le sopravvenienze attive e le sopravvenienze passive.

Nel regime dei minimi non si applicano le disposizioni del Tuir relative alla imputazione a periodo di talune componenti di reddito, la cui tassazione (ovvero la cui deduzione) devono essere ripartite in più periodi d'imposta (plusvalenze, sopravvenienze, spese di manutenzione, spese di rappresentanza etc.). Al tempo stesso, non rilevano le limitazioni relative alla durata minima dei contratti di leasing per esercitare la deduzione dei canoni di locazione finanziaria (punto 2.8, circolare Agenzia Entrate 28 gennaio 2008, n. 7/E).

[27] Sulla deducibilità delle quote di ammortamento relative a detti beni nel corso del regime vd. par. 4.4.

Resta ferma, però, l'osservanza del principio generale di inerenza. Le spese relative ad omaggi, vitto ed alloggio, potranno essere dedotte, a condizione che l'inerenza della spesa sia definita in base a criteri oggettivi. Per tale motivazione sono state confermate le limitazioni alla deduzione delle spese relative ai veicoli di cui all'art. 164 Tuir (autoveicoli), come pure le spese relative alle apparecchiature telefoniche di cui all'art. 102, co. 9, Tuir (punto 5, Circolare Agenzia delle Entrate 28 gennaio 2008, n. 7/E).
Ne consegue che le spese per gli alberghi ed i ristoranti possono essere dedotte dal reddito per l'intero importo pagato, a condizione che l'inerenza delle stesse spese (all'esercizio dell'impresa ovvero dell'arte o della professione) sia dimostrabile in base a criteri oggettivi (punto 4.3, Circolare Agenzia Entrate 19 febbraio 2008, n. 12/E).

Il reddito dei contribuenti minimi non concorre alla formazione del reddito complessivo da assoggettare ad imposizione ordinaria e non deve essere considerato, altresì, nel computo del reddito utile per il riconoscimento delle detrazioni di cui all'art. 13 Tuir.

Diversamente, il reddito dei contribuenti minimi rileva, insieme agli eventuali altri redditi del contribuente (reddito fondiari, redditi di lavoro dipendente etc.), per il computo del reddito complessivo ai fini dell'individuazione delle detrazioni per carichi di famiglia.

Il reddito rileva, altresì, nel computo della base imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza dei contribuenti minimi.

Per quanto riguarda i contributi di previdenza ed assistenza dovuti dai contribuenti minimi, è stato confermato che il nuovo regime fiscale non incide in alcun modo sugli obblighi contributivi ed assistenziali a carico di ciascun contribuente (circolare Agenzia Entrate 26 febbraio 2008, n. 13/E, punto 3.12).

4.1 Rimanenze di merci

Per quanto riguarda le rimanenze di merci, viene meno l'obbligo di rilevare il loro valore a fine esercizio, in quanto il costo delle stesse merci concorre per intero nel periodo d'imposta nel quale è avvenuto il pagamento.

Il valore delle rimanenze finali riportate dall'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime dei minimi, deve essere dedotto in via prioritaria rispetto alle altre componenti negative di reddito, fino a capienza dei componenti positivi, ferma restando la possibilità di riportare l'eventuale eccedenza negli esercizi successivi[28].

[28] Circolare Agenzia Entrate 28 gennaio 2008, n. 7/E, punto 6.9.

Nel caso di uscita dal regime dei minimi, le merci in rimanenza per le quali non è stato effettuato il relativo pagamento rileveranno come esistenze iniziali del primo anno in cui si verifica l'applicazione del regime ordinario[29].

4.2 Contributi previdenziali ed assistenziali

Il comma 2 dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Economia del 2 gennaio 2008 stabilisce che i contributi previdenziali ed assistenziali pagati in ottemperanza a disposizioni di legge devono essere dedotti dal reddito dei contribuenti minimi fino a concorrenza dei componenti positivi di reddito. Sono deducibili dal reddito assoggettato ad imposta sostitutiva i contributi pagati per conto dei collaboratori di un'impresa familiare di cui all'art. 230 cod. civ., a condizione che detti collaboratori siano fiscalmente a carico dell'imprenditore ai sensi dell'art. 12 Tuir. Il titolare dell'impresa familiare può dedurre, altresì, i contributi versati per i collaboratori che non sono fiscalmente a carico dello stesso titolare, a condizione che non sia stata esercitata la rivalsa sugli stessi collaboratori.

L'eventuale eccedenza di contributi può essere dedotta dal reddito complessivo del contribuente ai sensi dell'art. 10 Tuir.

4.3 Rilevanza delle componenti di reddito relative a periodi d'imposta pregressi

Il comma 106 dell'art. 1 della legge finanziaria 2008 stabilisce, in linea generale, che le quote dei componenti di reddito – la cui tassazione o la cui deduzione è stata rinviata ai periodi d'imposta successivi per espressa previsione della normativa del Tuir – concorrono alla formazione del reddito d'esercizio limitatamente all'importo della loro somma algebrica superiore ad Euro 5.000,00. Qualora l'importo risultante dalla somma algebrica delle stesse componenti fosse inferiore ad Euro 5.000,00, tale importo concorre alla formazione del reddito **solo se costituisce un elemento negativo di reddito**[30].

Si tratta, a titolo esemplificativo, delle:

- plusvalenze originate dalla cessione di beni strumentali, ai sensi dell'art. 86 Tuir;
- sopravvenienze attive derivanti da contributi e liberalità di cui all'art. 88, co. 3, lett. b), Tuir;
- spese di manutenzione ordinaria di beni strumentali di cui all'art. 102 Tuir;

[29] Circolare Agenzia Entrate 28 gennaio 2008, n. 7/E, punto 4.4. Per un esempio numerico vd. Circolare Agenzia Entrate 26 febbraio 2008, n.1 3/E, punto 4.2.

[30] Nel caso in cui la somma delle suddette quote sia positiva ed inferiore all'importo di Euro 5.000,00 le quote si intendono azzerate.

- spese di rappresentanza di cui all'art. 108 Tuir.

Tab. 1 – Prospetto delle componenti di redditi relative a periodi precedenti

	Ipotesi 1	Ipotesi 2	Ipotesi 3	**Ipotesi 4**
Spese di rappresentanza	3.000 (-)	3.000 (-)	0	**3.000 (-)**
Plusvalenza (beni strumentali)	4.000 (+)	500 (+)	4.000 (+)	**0**
Sopravvenienze	3.000 (+)	0	3.000 (+)	**0**
Spese di manutenzione	3.000 (-)	2.000 (-)		**3.000 (-)**
Somma algebrica	1.000 (+)	4.500 (-)	7.000	**6.000 (-)**
Componente di reddito	0 [l'importo derivante dalla somma algebrica è irrilevante perchè la somma da un segno (+), ma l'importo è inferiore ad Euro 5.000]	- 4.500 perché la somma algebrica dà un importo negativo	+ 2.000 perché concorre solo la quota superiore ad Euro 5.000,00.	**- 6.000 Interamente deducibile**[31]

4.4 Ammortamenti

Per quanto riguarda la deduzione delle quote di ammortamento di beni strumentali acquistati prima del passaggio nel regime dei minimi, le medesime quote non sono deducibili dal reddito fino al periodo d'imposta in cui viene applicato nuovamente il regime ordinario[32].

Tale conclusione è fondata sulle seguenti considerazioni:

- il calcolo del reddito dei minimi avviene in base al "principio di cassa";
- l'utilizzo del criterio di imputazione a periodo del regime di provenienza (competenza) è finalizzata ad evitare salti d'imposta, doppie imposizioni ovvero doppie deduzioni (che potrebbero realizzarsi nel passaggio tra differenti regimi)

[31] Circolare Agenzia Entrate 26 febbraio 2008, n. 13/E, punto 3.4.
[32] Vd. punto 3.4 della circolare Agenzia Entrate 26 febbraio 2008, n. 13/E.

relativi ad elementi reddituali che (non) hanno concorso alla formazione dei redditi dei periodi d'imposta anteriori (art. 1, co. 112, legge finanziaria 2008, vd. par. 6);

- diversamente dalla fattispecie prevista dall'art. 1, co. 106, della legge finanziaria 2008, l'imputazione a periodo delle quote di ammortamento non costituisce tecnicamente un "rinvio" della deduzione di una spesa di "competenza" degli esercizi precedenti, bensì un criterio di ripartizione del costo di beni a fecondità ripetuta diversi da quelli che producono ricavi;
- le plus/minusvalenze derivanti dalla cessione dei beni strumentali sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo (ovvero l'indenizzo risarcitorio o il valore normale in sede di estromissione) ed il valore fiscalmente riconosciuto degli stessi beni alla fine del periodo d'imposta anteriore a quello dal quale decorre il regime dei minimi (art. 4, co. 2, D.Min. Economia e Finanze 2 gennaio 2008)[33].

4.5 Trattamento delle perdite

Il trattamento fiscale delle perdite dei contribuenti minimi ricalca la regolamentazione dettata dalla normativa sul reddito d'impresa. I contribuenti minimi possono dedurre, quindi, le perdite pregresse dai redditi del quinquennio successivo all'anno in cui le stesse perdite sono conseguite.

Sebbene l'art. 1, co. 29, della legge finanziaria 2008 abbia ripristinato, a far data dal 1° gennaio 2008, la c.d. compensazione "orizzontale" delle perdite delle imprese minori di cui all'art. 66 Tuir e di quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni, il comma 108 dell'art. 1 della stessa legge stabilisce che i contribuenti minimi hanno facoltà di portare in diminuzione le perdite fino a concorrenza del reddito dei periodi d'imposta successivi, non oltre il quinto.

Poiché l'art. 8 Tuir – nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dall'art. 36, co. 27, D.L. 223/2006, conv. dalla L. n. 248/2006 – aveva esteso ai soggetti sopra indicati esercenti attività di lavoro autonomo e d'impresa (minori), il riporto delle perdite conseguite esclusivamente nei periodi d'imposta 2006 e 2007, è evidente che solo tali perdite possono essere portate in diminuzione dei redditi dei contribuenti minimi nei periodi d'imposta successivi al 2007.

[33] Circolare Agenzia Entrate 26 febbraio 2008, n. 13/E, punto 3.3.

Parallelamente, i contribuenti minimi hanno la possibilità di riportare "in avanti" senza limiti di tempo le perdite conseguite nei primi tre periodi d'imposta nei quali svolgono l'attività[34].

5 Imposta sostitutiva

Sul reddito dei contribuenti minimi si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle relative addizionali comunali e regionali pari al 20%.

L'art. 6 del decreto del Ministero dell'Economia del 2 gennaio 2008 ha precisato che le ritenute subìte dai contribuenti minimi si considerano effettuate a titolo di acconto della suddetta imposta sostitutiva[35].

L'eccedenza derivante dallo scomputo delle ritenute potrà essere utilizzato, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs n. 241/1997, per effettuare i pagamenti in compensazione ovvero può essere chiesto a rimborso mediante indicazione nel quadro RX del modello Unico[36].

5.1 Acconti Irpef

L'acconto dell'Irpef relativa al periodo d'imposta in cui si verifica il passaggio dal regime ordinario al regime dei minimi deve essere calcolato senza tener conto delle disposizioni riguardanti il regime in esame, ma considerando esclusivamente il debito d'imposta derivante dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta anteriore a quello in cui si applica il nuovo regime dei minimi[37].

---

[34] Circolare Agenzia Entrate 28 gennaio 2008, n. 7/E, punto 4.3.

[35] **La ritenuta (pari al 4%) deve essere operata, altresì, dai condomini sui corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, effettuate nell'esercizio d'impresa. Vd. Circolare 26 febbraio 2008, n. 13/E, punto 3.8.**

[36] Circolare Agenzia Entrate 28 gennaio 2008, n. 7/E, punto 6.14.

[37] **Per quanto riguarda gli imprenditori titolari di un'impresa familiare, l'Agenzia ha chiarito, al punto 3.7 della circolare 26 febbraio 2008, n. 13/E, che costoro devono sommare all'acconto determinato con il metodo storico – pari al 98 per cento dell'imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente all'accesso al regime – un importo pari al 98 per cento dell'imposta risultante dalle dichiarazioni dei propri collaboratori "*per la quota parte riferibile al reddito di partecipazione all'impresa familiare*". La quota dei collaboratori deve essere determinata in proporzione all'incidenza del reddito di partecipazione sul reddito complessivo del collaboratore. Di contro, i collaboratori potranno versare l'acconto sia utilizzando il metodo storico – ossia commisurando l'acconto al 98 per cento della quota di imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente riferibile ai redditi diversi da quello di partecipazione all'impresa familiare (determinato come sopra) – sia utilizzando il metodo previsionale, sempre con riguardo all'imposta relativa ad eventuali altri redditi posseduti, diversi da quello di partecipazione all'impresa familiare.**

6 *Regime transitorio*

Allo scopo di evitare salti o duplicazioni d'imposta derivanti dai differenti criteri d'imputazione a periodo delle componenti reddituali nel regime ordinario e nel regime dei minimi, l'art. 1, co. 112, della legge finanziaria 2008 stabilisce che nel passaggio dal regime dei minimi a quello ordinario i componenti che hanno già concorso alla formazione del reddito in base al principio di cassa, non sono nuovamente tassati negli esercizi successivi di effettiva "competenza" [38]. Viceversa, le componenti di reddito di "competenza" del periodo d'imposta, la cui deduzione o la cui tassazione è stata rinviata in ossequio al principio di cassa, concorreranno alla formazione del reddito nel periodo d'imposta in cui si verificherà la loro manifestazione finanziaria.

Analoghi criteri valgono per il passaggio dal regime ordinario a quello dei minimi.

7 *Sanzioni*

Ai contribuenti minimi si applicano le sanzioni previste dai D.Lgs nn. 471/97 e 472/97. In particolare:

- la mancata certificazione dei corrispettivi rende applicabili le sanzioni di cui agli artt. 6 e 12, D.Lgs. n. 471/97, inclusa la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'attività;
- l'inosservanza dell'obbligo di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali rende applicale la sanzione amministrativa di cui all'art 9, D.Lgs. n. 471 del 1997.

E' ammesso il ricorso all'istituto del ravvedimento[39], disciplinato dall'art. 13, D.Lgs. n. 472/97, a condizione che le violazioni non siano state già constatate e che non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche od altre attività di controllo di cui gli autori delle violazioni abbiano avuto formale conoscenza.

Ai sensi dell'art. 1, co. 114 della legge finanziaria 2008, le sanzioni sono aumentate nell'ipotesi di infedele indicazione dei requisiti e delle condizioni per accedere al regime. Se il maggior reddito accertato supera del 10% l'importo risultante dalle dichiarazioni, le misure

[38] In questo caso la parola "competenza" indica l'applicazione del criterio di competenza economica in contrapposizione a quello di cassa.

[39] Circolare 21 dicembre 2007, n. 73/E, punto 6.

delle sanzioni minime e massime applicabili sono aumentate del 10% nel caso in cui sia stato accertato il venir meno dei requisiti per continuare ad utilizzare il regime.

Tabella n. 1 - Solo redditi d'impresa o di lavoro autonomo

Coniuge non a carico e unico figlio a carico (50%)	
Compensi (medio mensile= € 2.000)	€ 24.000
Spese deducibili dai compensi	€ 5.000

Aliquota marginale 27%

	Regime ordinario	Regime minimi	
Compensi	24000	24000	
Spese	5000	6000	**(+ Iva 1000)**
Reddito al lordo contributi	**19000**	**18000**	
Contributi	2135	2135	
Reddito netto contributi	16865	15865	
Altri redditi	0	0	
Imposta sostitutiva	**0**	**3173**	**(+)**
Irpef lorda	3954	0	
Detrazioni per lavoro autonomo	792	No	
Detrazioni per carichi di famiglia (1° figlio)	320	No	
Detrazioni per spese mediche	95	No	
Irpef netta	**2747**	**0**	**(+)**
Base imponibile Irap (No tax su Euro 9.500)	7365	No	
Irap (3,9% - Aliquota ordinaria)	**287**	No	**(+)**
Addizionali Irpef (1,40% Reg. Lazio + 0,5% Comune Roma)	**320**	No	**(+)**
Totale imposte (inclusa Iva non detratta nel regime di franchigia)	**3355**	**4173**	
		Costi aggiuntivi	
		818	

Tabella n. 2 – Solo redditi d'impresa e di lavoro autonomo

Δ+ Incremento spese deducibili

Coniuge non a carico e unico figlio a carico (50%)	
Compensi (medio mensile= € 2.000)	€ 24.000
Spese deducibili dai compensi	€ 12.000

Aliquota marginale 23%

	Regime ordinario	Regime minimi	
Compensi	24000	24000	
Spese	12000	14400	**(+ Iva 2400)**
Reddito al lordo contributi	**12000**	**9600**	
Contributi	2135	2135	
Reddito netto contributi	9865	7465	
Altri redditi	0	0	
Imposta sostitutiva	**0**	**1493**	**(+)**
Irpef lorda	2269	0	
Detrazioni per lavoro autonomo	946	No	
Detrazioni per carichi di famiglia (1° figlio)	349	No	
Detrazioni per spese mediche	95	No	
Irpef netta	**879**	**0**	**(+)**
Base imponibile Irap (No tax su Euro 9.500)	365	No	
Irap (3,9% - Aliquota ordinaria)	**14**	No	**(+)**
Addizionali Irpef (1,40% Reg. Lazio + 0,5% Comune Roma)	**187**	No	**(+)**
Totale imposte (inclusa Iva non detratta nel regime di franchigia)	**1080**	**3893**	
		Costi aggiuntivi 2813	

Tabella n. 3 – Altri redditi e detrazioni

Coniuge non a carico e unico figlio a carico (50%)	
Compensi (medio mensile= € 2.000)	€ 24.000
Spese deducibili dai compensi	€ 5.000
Altri redditi	€ 9.000
Spese mediche sopra franchigia	€ 500

Aliquota marginale 27%

	Regime ordinario	Regime minimi	
Compensi	24000	24000	
Spese	5000	6000	**(+ Iva 1000)**
Reddito al lordo contributi	**19000**	**18000**	
Contributi	2135	2135	
Reddito netto contributi	16865	15865	
Altri redditi	9000	9000	
Reddito imponibile Irpef	25865	9000	
Imposta sostitutiva	**0**	**3173**	**(+)**
Irpef lorda	6384	2070	
Detrazioni per lavoro autonomo	594	No	
Detrazioni per carichi di famiglia (1° figlio)	282	362	
Detrazione per spese mediche	95	95	
Irpef	**5413**	**1613**	**(+)**
Base imponibile Irap (No tax su Euro 9.500)	7365	No	
Irap (3,9% - Aliquota ordinaria)	**287**	No	**(+)**
Addizionali Irpef (1,40% Reg. Lazio + 0,5% Comune Roma)	**491**	No	**(+)**
Totale imposte (inclusa Iva non detratta nel regime dei minimi)	**6191**	**5786**	
		Risparmio 405	

Tabella n. 4 – Altri redditi e detrazioni
Δ+ Incremento altri redditi

Coniuge non a carico e unico figlio a carico (50%)	
Compensi (medio mensile= € 2.000)	€ 24.000
Spese deducibili dai compensi	€ 5.000
Altri redditi	€ 12.000
Spese mediche sopra franchigia	€ 500

Aliquota marginale 38%

	Regime ordinario	Regime minimi	
Compensi	24000	24000	
Spese	5000	6000	**(+ Iva 1000)**
Reddito al lordo contributi	**19000**	**18000**	
Contributi	2135	2135	
Reddito netto contributi	16865	15865	
Altri redditi	12000	12000	
Reddito imponibile Irpef	28865	12000	
Imposta sostitutiva	**0**	**3173**	**(+)**
Irpef lorda	7289	2760	
Detrazioni per lavoro autonomo	528	No	
Detrazioni per carichi di famiglia (1° figlio)	269	349	
Detrazione per spese mediche	95	95	
Irpef	**6396**	**2316**	**(+)**
Base imponibile Irap (No tax su Euro 9.500)	7365	No	
Irap (3,9% - Aliquota ordinaria)	**287**	No	**(+)**
Addizionali Irpef (1,40% Reg. Lazio + 0,5% Comune Roma)	**548**	No	**(+)**
Totale imposte (inclusa Iva non detratta nel regime dei minimi)	**7232**	**6489**	
		Risparmio 743	

Tabella n. 5 – Altri redditi con interessi da mutuo ipotecario

Coniuge non a carico e unico figlio a carico (50%)	
Compensi (medio mensile= € 2.000)	€ 24.000
Spese deducibili dai compensi	€ 5.000
Altri redditi	€ 9.000
Interessi mutuo ipotecario abitazione	€ 2.000
Spese mediche sopra franchigia	€ 500

Aliquota marginale 27%

	Regime ordinario	Regime minimi	
Compensi	24000	24000	
Spese	5000	6000	**(+ Iva 1000)**
Reddito al lordo contributi	**19000**	**18000**	
Contributi	2135	2135	
Reddito netto contributi	16865	15865	
Altri redditi	9000	9000	
Reddito imponibile Irpef	25865	9000	
Imposta sostitutiva	**0**	**3173**	**(+)**
Irpef lorda	6384	2070	
Detrazioni per lavoro autonomo	594	No	
Detrazioni per carichi di famiglia (1° figlio)	282	362	
Detrazione interessi mutuo cointestato (19% per € 2.000)	380	380	
Detrazione per spese mediche	95	95	
Irpef	**5033**	**1233**	**(+)**
Base Irap (No tax su Euro 9.500)	7365	No	
Irap (3,9% - Aliquota ordinaria)	**287**	No	**(+)**
Addizionali Irpef (1,40% Reg. Lazio + 0,5% Comune Roma)	**491**	No	**(+)**
Totale imposte (inclusa Iva non detratta nel regime dei minimi)	**5811**	**5406**	
		Risparmio 405	

Tabella n. 6 – Attività Iva esente

Coniuge non a carico e unico figlio a carico (50%)	
Compensi (medio mensile = € 2.000)	€ 24.000
Spese deducibili dai compensi	€ 5.000
Altri redditi	€ 9.000
Interessi mutuo ipotecario abitazione	€ 2.000
Spese mediche sopra franchigia	€ 500

Aliquota marginale 27%

	Regime ordinario	Regime minimi	
Compensi	24000	24000	
Spese	6000	6000	**Iva irrilevante**
Reddito al lordo contributi	**18000**	**18000**	
Contributi (10%)	1900	1900	
Reddito netto contributi	16100	16100	
Altri redditi	9000	9000	
Reddito imponibile Irpef	25100	9000	
Imposta sostitutiva	**0**	**3220**	**(+)**
Irpef lorda	6177	2070	
Detrazioni per lavoro autonomo	616	No	
Detrazioni per carichi di famiglia	286	362	
Detrazione interessi mutuo cointestato (19% per € 2.000)	380	380	
Detrazione per spese mediche	95	95	
Irpef	**5180**	**1233**	**(+)**
Base Irap (No tax su Euro 9.500)	6600	No	
Irap (3,9% - Aliquota ordinaria)	**257**	No	**(+)**
Addizionali Irpef (1,40% Reg. Lazio + 0,5% Comune Roma)	**477**	No	**(+)**
Totale imposte	**5914**	**4453**	
	Iva indetraibile per entrambi i regimi		**Risparmio 1461**

Tabella n. 7 – Attività Iva esente
Δ+ Incremento altri redditi

Coniuge non a carico e unico figlio a carico (50%)	
Compensi (medio mensile = € 2.000)	€ 24.000
Spese deducibili dai compensi	€ 5.000
Altri redditi	€ 12.000
Interessi mutuo ipotecario abitazione	€ 2.000
Spese mediche sopra franchigia	€ 500

Aliquota marginale 38%

	Regime ordinario	Regime minimi	
Compensi	24000	24000	
Spese	6000	6000	**Iva irrilevante**
Reddito al lordo contributi	**18000**	**18000**	
Contributi (10%)	1900	1900	
Reddito netto contributi	16100	16100	
Altri redditi	12000	12000	
Reddito imponibile Irpef	28100	12000	
Imposta sostitutiva	**0**	**3220**	**(+)**
Irpef lorda	6998	2760	
Detrazioni per lavoro autonomo	550	No	
Detrazioni per carichi di famiglia	274	349	
Detrazione interessi mutuo contestato (19% per € 2.000)	380	380	
Detrazione per spese mediche	95	95	
Irpef	**6080**	**1936**	**(+)**
Base imponibile Irap (No tax su Euro 9.500)	6600	No	
Irap (3,9% - Aliquota ordinaria)	**257**	No	**(+)**
Addizionali Irpef (1,40% Reg. Lazio + 0,5% Comune Roma)	**534**	No	**(+)**
Totale imposte	**6871**	**5156**	
	Iva indetraibile per entrambi i regimi		**Risparmio 1715**

Tabella n. 8 – Valori eccedenti la soglia di Euro 30.000,00
Compensi pari a 45.000 nel regime ordinario vs. regime dei minimi

Coniuge non a carico e unico figlio a carico (50%)	
Compensi (medio mensile = € 2.000)	€ 45.000
Spese deducibili dai compensi	€ 10.000
Altri redditi	€ 12.000
Interessi mutuo ipotecario abitazione	€ 2.000
Spese mediche sopra franchigia	€ 500

Aliquota marginale 38%

	Regime ordinario	Regime minimi	
Compensi	45000	45000	
Spese	10000	12000	**(+ Iva 2000)**
Reddito al lordo contributi	**35000**	**33000**	
Contributi (10%)	3500	3300	
Reddito netto contributi	31500	29700	
Altri redditi	12000	12000	
Reddito imponibile Irpef	43500	12000	
Imposta sostitutiva	**0**	**5940**	**(+)**
Irpef lorda	12850	2760	
Detrazioni per lavoro autonomo	176	No	
Detrazioni per carichi di famiglia	202	349	
Detrazione interessi mutuo cointestato (19% per € 2.000)	380	380	
Detrazione per spese mediche	95	95	
Imposta netta	**12377**	**1936**	**(+)**
Base imponibile Irap (No tax su Euro 9.500)	22000	No	
Irap (3,9% - Aliquota ordinaria)	**858**	No	**(+)**
Addizionali Irpef (1,40% Reg. Lazio + 0,5% Comune Roma)	**827**	No	**(+)**
Totale imposte (inclusa Iva non detratta nel regime di franchigia)	**14061**	**9876**	
		Risparmio 4186	